

I.R.P.E.T.
Istituto Regionale per la Programmazione Regionale per la Toscana

**DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
INDIVIDUALI DI LAVORO AUTONOMO**

Approvato con determinazione del Direttore n. 16 del 9.4.2015

ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Disciplinare definisce i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all'IRPET, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*) e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le disposizioni del presente Disciplinare si applicano alle procedure di affidamento di incarichi individuali conferiti con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, stipulati ai sensi di quanto disposto dal libro V, titolo III del Codice Civile (artt. 2222-2238) con particolare riferimento alla fattispecie della prestazione di opera intellettuale di cui agli artt. 2230 e ss. del c.c. .
3. Si definisce contratto di lavoro autonomo,
 - a) di natura occasionale: la prestazione d'opera prevalentemente personale di carattere episodico, resa in modo saltuario ed autonomo in assenza di vincoli di subordinazione, con contenuto professionale che si esaurisce in una determinata azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine stabilito dall'Amministrazione conferente, senza alcun coordinamento con questa;
 - b) di natura coordinata e continuativa: la prestazione d'opera prevalentemente personale di carattere continuativo nel tempo, resa senza vincoli di subordinazione, in modo coordinato con l'organizzazione ed i fini dell'Amministrazione conferente, che esercita un potere di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi.

ART. 2
ESCLUSIONI

Le disposizioni del presente Disciplinare non si applicano a :

- a) materie disciplinate dal Codice dei Contratti pubblici relative a lavori, servizi e forniture;
- b) prestazioni professionali disciplinate da specifiche normative di settore;
- c) nomine e designazioni disposte dal Comitato di Indirizzo e Controllo e dal Direttore dell'IRPET nell'ambito delle competenze loro espressamente attribuite quali organi dell'Istituto dalla legge di ordinamento e dal Regolamento di organizzazione, per le quali si rimanda a specifica ed autonoma disciplina nell'ambito del regolamento di funzionamento degli organi.

ART. 3
SOGGETTI DESTINATARI

I soggetti cui possono essere conferiti gli incarichi individuali sopra descritti sono:

- a) professionisti iscritti ad Albi, Elenchi o Ruoli per attività professionali per l'esercizio delle quali l'iscrizione è obbligatoria;

- b) persone fisiche esercenti per professione abituale un'attività professionale che non necessita di abilitazione o di iscrizione in albi professionali;
- c) esperti di specifica competenza e/o esperienza, in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, esercenti l'attività in via occasionale o nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

ART. 4

PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Il conferimento di incarichi individuali di cui al presente Disciplinare è subordinato al rispetto dei presupposti indicati all'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni.
2. In particolare, tali presupposti attengono a:
 - a) rispondenza dell'incarico a programmi, obiettivi ed attività istituzionali dell' IRPET;
 - b) carenza di risorse interne, correlata ad inesistenza, all'interno dell'organizzazione dell'Istituto, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero, impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse interne, da accertare mediante una reale ricognizione;
 - c) svolgimento di prestazioni altamente qualificate da parte di soggetti con particolare professionalità;
 - d) temporaneità della prestazione;
 - e) indicazione preventiva dei contenuti, della durata, del luogo di svolgimento e del compenso dell'incarico.

ART. 5

INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO

1. Ai sensi di quanto previsto al comma 2, lettera b), del precedente articolo 4, il conferimento di incarichi individuali di cui al presente Disciplinare presuppone la verifica della effettiva coerenza dei medesimi con la consistenza e le competenze del personale in servizio e della conformità con i programmi annuali e pluriennali di attività adottati dai competenti organi dell'IRPET, tenendo conto delle prestazioni esigibili e delle professionalità richieste.
2. Il dirigente entro la cui competenza e responsabilità ricade l'attività oggetto dell'incarico da conferire deve accertare l'effettiva ed indifferibile esigenza del ricorso a soggetti esterni rispetto all'utilizzo del personale in servizio, tenendo conto dei criteri stabiliti nel presente articolo.
3. Il ricorso ad incarichi individuali di lavoro autonomo deve essere adeguatamente motivato nel provvedimento di conferimento, sulla base dell'accertamento di cui al precedente comma 2.
4. Qualora si verificano congiuntamente i seguenti presupposti:

- a) l'attività cui l'incarico si riferisce sia prevista dal programma delle attività da svolgersi in comune con Regione Toscana, richiamato all'articolo 15, comma 2, lettera a-bis) della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (*Ordinamento dell'IRPET*) e successive modifiche ed integrazioni, o dal programma delle attività rese a soggetti pubblici diversi da Regione Toscana ed a soggetti privati, di cui alla successiva lettera b) del medesimo articolo 15 della norma sopra richiamata, cui corrispondono rispettivamente, finanziamenti eccedenti il contributo regionale ordinario e proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi;
- b) le prestazioni oggetto dell'incarico siano riferite in via esclusiva ad attività di ricerca, di assistenza tecnica alla stessa, ivi comprese le attività correlate alla gestione amministrativa ed al controllo economico-finanziario dei progetti e dei programmi di ricerca, o di coordinamento e direzione della medesima

il conferimento di incarichi individuali è consentito previa verifica di congruità con il piano di lavoro relativo all'area di ricerca di competenza, con riferimento alle risorse umane e finanziarie attribuite ai centri di responsabilità dal Direttore, come stabilito nel documento dei piani di gestione di cui all'articolo 12, comma 3, del Regolamento di contabilità ed amministrazione dell'IRPET.

4. Qualora invece:

- a) l'attività cui l'incarico si riferisce sia correlata al programma istituzionale di attività, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a) della citata l.r. 59/1996;
- b) ovvero, in ogni caso, le prestazioni oggetto dell'incarico siano riferite ad attività diverse da quelle di cui alla lettera b) del precedente comma 3,

il conferimento di incarichi individuali è consentito esclusivamente nel caso in cui sussista una delle seguenti condizioni:

- i. assenza nella dotazione organica dell'IRPET della professionalità richiesta, accertata dal dirigente competente in materia di organizzazione e personale;
- ii. necessità di particolari competenze la cui qualifica e/o esperienza professionale ecceda quelle rinvenibili entro l'organico in servizio, specificamente motivata nel provvedimento di conferimento dell'incarico;
- iii. carenza quantitativa di risorse di pari professionalità ed esperienza, previamente accertata mediante verifica presso gli altri centri di responsabilità ed asseverata dal Direttore dell'IRPET.

5. Il conferimento di incarichi individuali è sottoposto ai limiti ed ai vincoli disposti dalla legislazione statale e regionale nel tempo in vigore in materia di contenimento della spesa e di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, tenuto conto della tipologia delle fonti di finanziamento.

ART. 6

REQUISITI SOGGETTIVI

1. Il conferimento degli incarichi presuppone il possesso da parte dei soggetti incaricati dei seguenti requisiti generali:
 - a. cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea o di Paesi terzi, purché il candidato sia in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - b. solo per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea: permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
 - c. diritti civili e politici; per i cittadini non italiani tale dichiarazione è sostituita dalle corrispondenti dichiarazioni in relazione all'ordinamento dello Stato di appartenenza;
 - d. non aver reso false dichiarazioni in merito a requisiti ed a condizioni rilevanti ai fini del conferimento di incarichi;
 - e. non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici;
 - f. non aver riportato condanne passate in giudicato, anche con sentenza in applicazione di pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, né di avere procedimenti pendenti, che impediscono la costituzione di rapporti con la pubblica amministrazione.
2. Gli incarichi sono affidati a soggetti in possesso di elevata formazione professionale e di adeguata esperienza, coerenti con l'oggetto dell'attività da svolgere .
3. E' sempre richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio attinenti l'oggetto dell'incarico: diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario, laurea magistrale, laurea specialistica, altro titolo di livello universitario equivalente, o titolo conseguito all'estero avente valore legale e dichiarato equivalente ai sensi di legge. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nelle ipotesi previste dalla legge o da specifica normativa di settore.
4. È altresì richiesto che il soggetto abbia maturato una specifica competenza e/o esperienza in relazione all'oggetto dell'incarico, accertata sulla base dei titoli di specializzazione e/o delle precedenti esperienze lavorative.
5. Qualora il soggetto cui si intende conferire l'incarico sia dipendente di amministrazione pubblica, il conferimento dell'incarico è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza del soggetto, ovvero alla sussistenza delle fattispecie di legge che regolano la compatibilità degli incarichi conferiti a dipendenti pubblici.

6. Il conferimento di incarichi è subordinato alla verifica di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse in relazione ad incarichi, titolarità di cariche ed in generale ad altre attività svolte dal soggetto cui si intende conferire l'incarico.
7. Il conferimento di incarichi è inoltre subordinato ai vincoli stabiliti dalla legge nei confronti dei soggetti collocati in quiescenza.
8. I soggetti che propongono la propria candidatura a seguito di avviso di selezione di cui al successivo articolo 7, devono specificare nella domanda di partecipazione alla procedura comparativa la propria situazione riguardo le fattispecie di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7.

ART. 7

AVVISO DI SELEZIONE

1. Gli incarichi individuali di cui al presente Disciplinare vengono conferiti a seguito di procedura comparativa previa pubblicazione di avviso sul sito istituzionale dell'IRPET, con le modalità di seguito descritte.
2. Il dirigente competente per materia che, previa sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 4 e sulla base del fabbisogno individuato con i criteri di cui all'articolo 5, intende conferire un incarico, predispone un apposito avviso nel quale sono contenuti i seguenti elementi:
 - a. definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, con il riferimento espresso ai piani e programmi dell'Istituto entro i quali ricade l'attività oggetto dell'incarico;
 - b. gli specifici requisiti formativi e di specializzazione e l'esperienza professionale richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c. la tipologia dell'incarico;
 - d. la durata dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo;
 - e. il compenso per la prestazione;
 - f. l'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;
 - g. i criteri sulla base dei quali avviene la comparazione e le modalità di attribuzione dei punteggi;
 - h. ogni altra informazione ritenuta necessaria.
3. L'avviso potrà prevedere la presentazione di proposte da parte dei candidati in relazione al contenuto e alle finalità dell'incarico, nonché colloqui o prove specifiche.
4. Nell'avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle eventuali proposte, adeguato alla capacità di formulazione di queste, tenuto conto della complessità delle prestazioni richieste, e comunque non inferiore a 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione dell'avviso, ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura.
5. L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'IRPET, www.irpet.it, nella sezione 'Amministrazione trasparente', rubrica 'Consulenti e collaboratori - Incarichi esterni', con

richiamo dell'avviso nella pagina iniziale del sito. Con le stesse modalità è pubblicato l'avviso di conclusione della procedura ed ogni altra comunicazione relativa alla procedura comparativa.

ART. 8 PROCEDURA COMPARATIVA

1. Il dirigente competente per materia procede alla preliminare verifica del possesso da parte dei candidati dei requisiti soggettivi generali e specifici, come stabiliti dal presente Disciplinare e dall'avviso.
2. Tra i candidati in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, l'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico avviene valutando in termini comparativi gli elementi curricolari di ciascun candidato e le eventuali proposte presentate, sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nell'avviso, fra cui a titolo esemplificativo:
 - a. qualificazione professionale riferibile all'incarico che si intende conferire, desunta dai titoli formativi e di specializzazione posseduti;
 - b. esperienze di lavoro già maturate inerenti le attività oggetto dell'incarico;
 - c. qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico, desunta dalla eventuale proposta presentata;
 - d. eventuali riduzione dei tempi di realizzazione dell'attività.
3. La valutazione dei curricula e delle eventuali proposte è espressa sinteticamente mediante l'attribuzione di un punteggio a ciascun candidato, con le modalità stabilite dall'avviso. Nel caso in cui l'avviso preveda lo svolgimento di colloqui o di prove specifiche, la valutazione di queste sarà ugualmente espressa con l'attribuzione di un punteggio. In tal caso, la valutazione finale dei candidati risulterà espressa nella somma dei punteggi conseguiti.
4. Al termine della procedura comparativa sarà predisposta una graduatoria di merito dei candidati resa pubblica nei modi stabiliti al comma 5 del precedente articolo 7.
5. E' facoltà di IRPET costituire apposite commissioni per la valutazione dei candidati, composte da dipendenti dell'Istituto competenti per materia e presiedute dal dirigente che intende conferire l'incarico. Di tale eventualità dovrà essere data informazione nell'avviso di selezione.
6. Della procedura di valutazione il dirigente redige un verbale, che sarà allegato alla determinazione dirigenziale di incarico e conservato agli atti della segreteria.
6. L'incarico viene conferito mediante determinazione dirigenziale in cui si dà atto della sussistenza dei presupposti necessari, dei motivi che, in conformità con quanto stabilito al precedente articolo 5, determinano il ricorso ad incarico individuale di lavoro autonomo, dell'oggetto e della durata dell'incarico, dello svolgimento e dell'esito della procedura comparativa e delle motivazioni di scelta del soggetto cui conferire l'incarico, oltre che del

rispetto dei vincoli giuridici e dei limiti di spesa previsti dalla normativa per il conferimento di incarichi individuali.

ART. 9

DEROGHE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA

1. In considerazione delle caratteristiche delle prestazioni richieste, con particolare riferimento agli elementi di occasionalità, temporaneità e valore economico, si prescinde dalla valutazione comparativa ai fini del conferimento di incarichi individuali per le seguenti prestazioni, tassativamente individuate:
 - a. partecipazione a commissioni di concorso e di gara
 - b. partecipazione a convegni e seminari
 - c. docenza in corsi di formazione
2. Per le prestazioni sopra indicate il costo a carico di IRPET è limitato al riconoscimento del rimborso delle spese sostenute dal soggetto incaricato, documentate o determinate in forma forfettaria, ovvero a indennità stabilite da leggi e regolamenti.
3. Gli incarichi relativi alle prestazioni di cui al presente articolo sono comunque sottoposti a quanto stabilito dal presente disciplinare relativamente ai presupposti, ai requisiti soggettivi ed agli obblighi di pubblicità.

ART. 10

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI INCARICO

1. L'incarico viene conferito, previa adozione della determinazione dirigenziale di conferimento, mediante la stipula di un contratto di diritto privato, anche nella forma della lettera di incarico.
2. Il contratto deve contenere i seguenti elementi fondamentali:
 - a) tipologia dell'incarico
 - b) oggetto e obiettivi dell'attività da realizzare
 - c) durata
 - d) compenso
 - e) luogo di espletamento dell'attività
 - f) previsione di clausola risolutiva
3. La durata deve essere strettamente connessa all'esecuzione dell'attività oggetto di incarico, con le seguenti specificazioni:
 - a) per gli incarichi di natura occasionale, la durata dell'incarico deve essere tale da rispettare i caratteri di temporaneità, occasionalità ed episodicità; è vietata la reiterazione di incarichi occasionali al medesimo soggetto tale da configurare difformità rispetto alle previsioni normative in materia;

- b) riguardo le collaborazioni coordinate e continuative, la durata del contratto è strettamente correlata alla durata del progetto o del programma, o delle fasi di questi, cui l'incarico si riferisce, in conformità con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria annuali e pluriennali.
4. Non è ammesso il rinnovo del contratto di incarico. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti assegnati e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
 5. Il compenso è determinato dal dirigente competente sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto, nonché della proporzionalità con l'utilità perseguita da IRPET.
 6. Il conferimento di incarichi effettuato in modo difforme dalle norme di legge e dal presente Disciplinare costituisce illecito disciplinare e determina la responsabilità erariale del dirigente che ha conferito l'incarico, oltre che la responsabilità riguardo gli altri profili che dovessero occorrere.

ART. 11

VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELL'INCARICO

1. Il dirigente competente attesta il corretto svolgimento dell'incarico mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati. Il pagamento del compenso è condizionato all'effettiva realizzazione dell'incarico ed al raggiungimento dei risultati e degli obiettivi stabiliti nel contratto di incarico.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal soggetto incaricato risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

ART. 12

CONTROLLI

1. L'incarico è conferito sotto la condizione dell'accertamento del possesso da parte del soggetto incaricato dei requisiti soggettivi e professionali richiesti.
2. Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico IRPET procede ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal collaboratore.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)*), qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'IRPET eserciterà il diritto di recesso immediato dal contratto, salvo quanto previsto in materia di sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000.

ART. 13

PUBBLICITA'

1. Il conferimento di incarichi di cui al presente Disciplinare è sottoposto agli obblighi di pubblicità recati dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) e dalla normativa vigente nel tempo in materia.
2. Gli adempimenti in materia di pubblicità relativi al conferimento di incarichi sono di competenza del dirigente che ha conferito l'incarico, che si avvale a tal fine della propria struttura organizzativa.
3. In caso di omissioni in materia di pubblicità, la liquidazione del corrispettivo dei rispettivi incarichi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente che ha conferito l'incarico.

ART. 14

ABROGAZIONI E NORMA DI RINVIO

1. Con l'entrata in vigore del presente Disciplinare sono abrogate le norme di cui al 'Disciplinare per il conferimento di incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza' nel testo adottato dal Direttore con determinazione n. 38 del 23 ottobre 2013.
2. Dall'entrata in vigore del presente Disciplinare cessa di avere efficacia l'Albo dei collaboratori di cui all'articolo 8 del sopra citato Disciplinare oggetto di abrogazione.
3. Alle procedure di conferimento degli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente Disciplinare si applicano le norme di questo, compatibilmente con lo stato di avanzamento della procedura e ferme restando le disposizioni i cui effetti si siano già prodotti.
4. Le disposizioni del presente Disciplinare si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali in materia. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Disciplinare, si applica la normativa sovraordinata.